

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

ATTO DI APPELLO

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss. c.p.c.

agli appellati controinteressati

RICORRE il sig. Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA) alla via Regina Margherita, 170 C.F. DMRRCR91A05L845T ai fini del presente procedimento rapp.to difeso dall'Avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla via Ugo Niutta, 36 per delega ed elezione di domicilio a margine del presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 081/8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it - **APPELLANTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it -

APPELLATO

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **APPELLATO**

NONCHE' IL CIRCOLO DIDATTICO DI CESENATICO, in persona del



I.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 47042 Cesenatico (FC) alla via Litorale Marina, 170 C.F. 81007170400 pec foe03100q@pec.istruzione.it (contumace) - **APPELLATO**

NONCHE' II CIRCOLO DIDATTICO DI CESENATICO, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47042 Cesenatico (FC) alla via Litorale Marina, 170 C.F. 81007170400 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **APPELLATO**

NONCHE' Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47121 Forlì alla via Aldo Moro, 13 C.F. 80004540409 pec fops040002@istruzione.it - **APPELLATO**

NONCHE' Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47121 Forlì alla via Aldo Moro, 13 C.F. 80004540409 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **APPELLATO**

NONCHE' nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso -

CONTROINTERESSATI;

NONCHE' Nunzia Sollazzo res.te in Prata di Principato Ultra alla via Cesine 2/bis - **CONTROINTERESSATA;**



PROPONE APPELLO

avverso la sentenza con motivazione contestuale n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro G.d.L. Dott. Luca Mascini, con la quale il Giudice di prime cure ha così provveduto:

<<Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara il difetto di legittimazione dell'Istituto convenuto; rigetta il ricorso; compensa le spese.>> 1) [Sentenza impugnata n. 222-2020 Tribunale Forlì.pdf](#) 2) [ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenza.pdf](#)

* * * * *

La caladata sentenza è manifestamente viziata, erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nella interpretazione dei fatti e dovrà essere annullata e/o comunque riformata, per le ragioni in fatto e in diritto che di seguito si espongono.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI I GRADO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.12.2028 il sig. Riccardo di Martino adiva il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro e Previdenza per sentir emettere i seguenti provvedimenti:

- 1) *accertare e riconoscere il diritto del ricorrente nei confronti della P.A. resistente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e/o accertare l'intervenuta costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente amministrativo in virtù di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 in esecuzione del contratto inter partes del 20.9.2018*



prot. n. 7103 con decorrenza immediata e trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo con 38 ore settimanali, il tutto come previsto nel contratto indicato previo se del caso, annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia di ogni atto amministrativo illegittimo;

- 2) per l'effetto, disporre e ordinare l'immediata reimmissione in ruolo e/o in servizio del ricorrente Riccardo di Martino con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente e, in particolare, con il II Circolo di Cesenatico, con conseguente ripristino ai fini giuridici ed economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione dello stesso e attribuzione di ogni trattamento giuridico ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;*
- 3) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti nn. 1 e 2.*
- 4) In particolare ripristino il punteggio in graduatoria di 21,85 o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;*
- 5) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.*

[3\) Definitivo Riccardo di Martino 700.pdf](#)

A supporto delle domande formulate, l'odierno appellante esprimeva:

- di essere un diplomato che ambisce a operare per i profili



amministrativi (personale A.T.A.) nelle scuole statali;

- di aver presentato il 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, essendo munito dei titoli di studio e di servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021; [4\) Domanda graduatorie terza fascia Riccardo di Martino triennio 2017-2019.pdf](#)
- il D.M. 640/2017 nella tabella di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata ai titoli di cultura e ai titoli di servizio;
- di aver documentato il possesso, nella propria domanda, del servizio relativo agli incarichi svolti nella segreteria didattica e amministrativa dell'Istituto Paritario Comprensivo Santa Croce di Castellammare di Stabia (NA) (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) per il periodo 3.8.2013-15.12.2015.
- In accoglimento della domanda, inoltrata al Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, al di Martino veniva attribuito il punteggio di 21,85 sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti per la graduatoria di assistente amministrativo; [5\) Decreto pubblicazione graduatoria III fascia _elenco.pdf](#)
- Il di Martino, quindi, a far data dal 2018 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo delle 30 istituzioni scolastiche da lui indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente con il punteggio 21,85; [6\) ModelloD3 Riccardo di](#)



[Martino.pdf](#)

- per effetto di tale inserimento il di Martino, previa convocazione, il 20.9.2018 sottoscriveva con il II Circolo Didattico di Cesenatico contratto prot. 7103 di conferimento di supplenza temporanea dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore quale assistenza amministrativa;

[7\) Contratto di assunzione prot. 7103 del 20.9.2018.pdf](#)

- Il 18.10.2018 il II Circolo Didattico di Cesenatico inviava all'Istituto Paritario Santa Croce richiesta di conferma dei titoli e del servizio prestato; [8\) Richiesta Attestazione Diploma di Martino.pdf](#) [9\) Richiesta certificato di servizio di Martino.pdf](#)

- L'Istituto Paritario Santa Croce riscontrava positivamente le richieste il 23.10.2018; [10\) Attestazione titolo di studio Riccardo del 23 ottobre 2018.pdf](#) [11\) Attestazione di servizio Riccardo del 23 ottobre 2018.pdf](#)

- Tuttavia il 5.12.2018, il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Cesenatico, notificava al di Martino decreto prot. 9200, di risoluzione del contratto di conferimento di supplenza temporanea con decorrenza 6.12.2018; [12\) Provvedimento risoluzione contratto di Martino Riccardo del 5 dicembre 2018.pdf](#)

Tale decreto fonda sul duplice, errato, presupposto secondo cui:

- a) il servizio prestato con rapporto di CO.CO.CO. presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Castellammare di Stabia ... non è oggetto di valutazione in riferimento al D.M. 640/2017;
- b) l'attestato di dattilografia, rilasciato dall'Ente S.E.F. nel'a.s. 2016/2017... non è annoverato fra quelli valevoli in quanto non istituito da enti pubblici;



- In conseguenza veniva rideterminato il punteggio attribuibile al di Martino in punti 13,85 decurtandolo di 8 punti: 1 per il mancato conteggio dell'attestato di dattilografia e 7 per il servizio prestato quale CO.CO.CO.;

- con istanza del 6.12.2018, il sig. di Martino chiedeva, senza esito, alla D.S. del II Circolo Didattico di Cesenatico l'annullamento in autotutela del decreto prot. n. 9200 del 5.12.2018 e la convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie; [13\) Ricorso in autotutela del 6 dicembre 2018.pdf](#)

Si costituiva per il MIUR e l'USR dell'Emilia Romagna l'Avvocatura dello Stato chiedendo che il ricorso venisse respinto perché infondato. Rimanevano contumaci le altre amministrazioni.

Il G.d.L. all'udienza del 30.1.2019 disponeva che il ricorrente richiedesse al Presidente del Tribunale di Forlì autorizzazione per la notifica per pubblici proclami. [14\) Verbale di udienza del 30.1.2019.pdf](#)

il Di Martino, prontamente, il 31.1.2019 depositava apposito ricorso R.G. 218/2019 VG al Presidente del Tribunale di Forlì che il 4.3.2019 autorizzava la notifica per pubblici proclami degli atti introduttivi a tutti i controinteressati – *“ad eccezione del primo in ordine alfabetico al quale la notificazione dovrà essere eseguita nelle forme ordinarie”* – mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena: <http://fc.istruzioneer.gov.it/>. [15\) autorizzazione notifica pubblici proclami.pdf](#)



Si pubblicavano gli atti presso il sito del MIUR e – verificato che il primo soggetto in graduatoria risultava essere tale sig.ra Nunzia Solazzo nata il 2.1.1988 in provincia di Avellino - si notificava l'atto a quest'ultima in Prata di Principato Ultra alla via Cesine 2/bis. [16\) Ricorso Riccardo di Martino notificato ex art. 143 cpc in data 5 aprile 2019.pdf](#)

La docente controinteressata rimase contumace (erroneamente la sentenza impugnata riferisce di una presenza della controinteressata in prima udienza) e l'8.5.2019 il G.d.L. dott.ssa Roberta Dioguardi si riservava per la decisione.

Con ordinanza resa fuori udienza del 24.5.2019 il G.d.L. rigettava l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, rinviando per la discussione del merito del ricorso all'udienza del 20.11.2019 [20\) ordinanza cautelare del 24.5.2019.pdf](#)

La causa, dopo diversi rinvii d'ufficio, veniva istruita attraverso le produzioni documentali e discussa con il sistema della trattazione scritta dal nuovo giudice assegnatario dott. Luca Mascini che, ritiratosi in camera di consiglio, provvedeva come da sentenza gravata rigettando le istanze del ricorrente;

DIRITTO

A) PRIMO MOTIVO DI APPELLO

A) DEL SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI CO.CO.CO E LA VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017

SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

La parte dell'impugnata sentenza n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG



n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro G.d.L. Dott. Luca Mascini, con la quale il Giudice di prime cure ha statuito che:

<<Quanto alla possibilità di valutare il lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, si richiama quanto precisato dal Tribunale di Venezia nella sentenza dell'11.12.2019: "deve convenirsi con il MIUR che tale periodo non possa essere computato in quanto deve ritenersi che il DM 640/17 faccia riferimento al servizio quale lavoratore subordinato, atteso che non è possibile diversamente accertare l'entità del servizio reso;

- è vero che, per esempio, nell'Allegato A/2 il punto 5.2) fa riferimento «al medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; [...] b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà» ed al punto 9) al «Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici:[...]», ma in quanto il punto 5.1) fa riferimento al servizio prestato in scuole pubbliche (statali, regionali ecc.) e quindi con rapporto di lavoro subordinato;

...

- lo stesso rilievo di parte ricorrente secondo il quale nei DM 353/14 e 374/17 relativi alle graduatorie degli insegnanti « i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari,



sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente» rende evidente che quando il MIUR ha inteso riconoscere il servizio prestato con contratti non di lavoro subordinato, lo ha previsto, peraltro entro certi limiti, costituiti dall'insegnamento curriculare, atteso che solo in questo caso vi è una qualche certezza sulla entità ed effettività del servizio reso;

- non risponde al vero che la PA utilizzi personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA;

- invero il dpr 119/2009 «Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, [...]», si limita a prevedere all'art. 4 concernente i « servizi terziarizzati» una ipotesi del tutto particolare: qualora, infatti, i compiti di collaboratore scolastico siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, legge 388/2000 il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza (comma 2); il dirigente regionale può inoltre promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di



carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti;

- si tratta di servizio sempre svolto sempre all'interno della PA e di cui la stessa può accertare l'effettività ed entità e relativo comunque all'ipotesi assolutamente particolare dei lavoratori socialmente utili".

Vale inoltre rilevare che al punto 8) delle note alla tabella di valutazione di cui al D.M. n. 640/17 si prevede che (solo) i servizi prestati come "modello vivente" sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. Ne deriva che, fatta questa eccezione, i servizi debbono essere stati svolti nell'ambito di comuni rapporti di lavoro subordinato per essere valutabili.>>

non è corretta per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 8 del D.M. 30.8.2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta in data 25.7.2008 ai sensi dell'art. 62 del CCNL Scuola 29.11.2017, recante modifica della Tabella B indicante i titoli culturali costituenti requisito di accesso ai diversi profili professionali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 c. 3 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di



motivazione

La sentenza impugnata accoglie le difese della P.A. resistente che non riconosce quale titolo di servizio valido ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestato dal ricorrente quale assistente amministrativo in forza di contratto di collaborazione continuativa.

Prima di confutare analiticamente le asserzioni contenute nella sentenza gravata, è necessaria una premessa.

Il D.M. 13.12.2000 n. 430 in G.U. 24.1.2001 n. 19 è il regolamento che norma le modalità di conferimento delle **supplenze** al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 L. 3.5.1999 n. 124.

In applicazione di tale norma, il MIUR il 30.8.2017 ha emesso il D.M. 640 che istituisce per il triennio scolastico 2018-2021 graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia tra cui quella di assistente amministrativo. [21\) D.M. 640 del 30.8.2017.pdf](#)

Come previsto dall'art. 554 del T.U. Istruzione, il D.M. 640/2017 **indica i titoli culturali e di servizio valutabili e i criteri di valutazione degli stessi** ai fini della formazione delle graduatorie.

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 640/2017 prevede l'attribuzione di punteggi per i **servizi** prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nei vari ordini di scuola statale e non statale.

Il decreto, nelle note finali, precisa che il servizio valutabile è quello **“effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta”**.



Sicché sia il T.U. che i D.D.M.M. di esame discorrono sempre e solo di **SERVIZI** valutabili ai fini della graduatoria SENZA COMPIERE ALCUNA DISTINZIONE TRA IL SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE DI PARASUBORDINAZIONE O IN VIA AUTONOMA.

Infatti sia il lavoratore subordinato che il parasubordinato prestano un **servizio** al datore di lavoro e le SS.UU. della Cassazione insegnano che esiste rapporto di servizio con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario (cfr. Cass. SS.UU. 9.4.2008 n. 9160 e n. 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007, 3413/2008).

Orbene ai sensi dell'art. 5.11 del D.M. 640/2017 l'appellante Di Martino compilò domanda di inserimento in graduatoria per gli assistenti amministrativi specificando i titoli di accesso culturali e di servizio valutabili ai sensi dell'allegata tabella per l'attribuzione del punteggio.

A tal uopo, l'allegato A/1 al D.M. contiene la “Tabella di valutazione dei titoli” che al punto B) elenca i titoli di **“servizio prestato in qualità di responsabile o assistente amministrativo”** valutabili per la formazione delle graduatorie specificando al punto B) 7.2 lett. d) che per il **“servizio”** prestato in **“scuole non statali paritarie”**... **“il punteggio assegnato è ridotto alla metà”**.

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i**



quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.

Sicché la lettura del D.M. 640/2017 in combinato disposto con l’art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 e il D.M. 13.12.2000 n. 430 non giustifica l’interpretazione – fatta propria dal Giudice di prime cure – secondo cui i titoli di servizio del ricorrente non potevano essere valutati perchè maturati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), che non darebbero diritto all’attribuzione di alcun punteggio.

Ciò in quanto il citato **decreto ministeriale non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia contrattuale in virtù del quale il servizio è stato prestato**, ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, dando pertanto rilievo all’esperienza specifica maturata attraverso il lavoro nel relativo profilo professionale;
- che tale servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e quindi da **qualsiasi tipologia di contratto senza alcuna distinzione tra contratto subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d’opera;**
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”.**

Particolarmente interessante il riferimento alla retribuzione **“anche ridotta”**. Se il legislatore del D.M. n. 640/2017 avesse voluto escludere dalla graduazione le tipologie di contratto **“atipiche”**, non avrebbe previsto il requisito della *retribuzione anche ridotta* e ciò perchè una



retribuzione differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi dal subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli importi minimali previsti nei CCNL e stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circolare INPS n. 13 del 26.1.2018) [22\) Circolare INPS n. 13 del 26-01-2018.pdf](#)

Ad avviso del Giudice di prime cure nel caso di servizio reso in regione di CO.CO.CO. non sarebbe possibile ***“accertare l'entità del servizio reso”***.

L'affermazione è smentita dall'attestazione di servizio (**doc. 11**) fornita dall'Istituto Paritario Santa Croce che attesta che il Di Martino nel periodo 2.8.2013-19.9.2018 aveva **prestato servizio in qualità di assistente amministrativo**.

Così come il G.d.L. ha del tutto omesso di verificare che il ricorrente aveva versato in atti, al fine di documentare le mansioni cui era adibito, certificazioni dell'Istituto Paritario Santa Croce in cui si confermava il servizio reso e si indicavano le mansioni che erano state affidate all'odierno appellante e si comunicava il CCNL applicato

[23\) Certificato Istituto Paritario Santa Croce prot. 120 del 25 febbraio 2019.pdf](#)

[24\) Certificato Istituto Paritario Santa Croce prot. 141 del 7 marzo 2019.pdf](#)

Parimenti il Di Martino aveva versato in atti i tre contratti di CO.CO.CO. stipulati con l'Istituto Paritario Santa Croce

[25\) Contratto di lavoro a progetto Riccardo di Martino 1 agosto 2014-31](#)



[luglio 2015.pdf](#)

[26\) Contratto di lavoro a progetto Riccardo di Martino 1 agosto 2015-31](#)

[luglio 2016.pdf](#)

[27\) Contratto di lavoro a progetto Riccardo di Martino 2 agosto 2013-31](#)

[luglio 2014.pdf](#)

In cui era evidente la perfetta sovrapponibilità delle mansioni svolte dal Di Martino con quelle previste per il personale ATA nel CCNL scuole statali consistite nella:

Archiviazione documenti e gestione del protocollo;

Inserimento dati per attività di fatturazione e gestione del personale docente;

Tali certificazioni e contratti attestano la corrispondenza delle mansioni svolte dal di Martino con quelle previste dal CCNL del 29.11.2007 delle scuole statali [28\) Stralcio CCNL scuola del 29 novembre 2007.pdf](#) e della tabella relativa al mansionario dai quali rilevare la corrispondenza della certificazione prodotta sub allegati 23 e 24 alle mansioni cui era adibito il di Martino

Infatti l'art. 50 del CCNL del settore scuola statale prevede che l'assistente amministrativo si occupi di *“custodia, verifica, registrazione delle entrate e uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.”*

E tali mansioni sono perfettamente sovrapponibili alle attività svolte dal



Di Martino al servizio dell'Istituto Paritario in regime di CO.CO.CO.

Nel caso di specie l'Istituto Santa Croce, scuola paritaria ove il di Martino ha prestato servizio con un contratto parasubordinato, richiama espressamente il CCNL stipulato il 3.7.2013 dalla Federterziario Scuola (ed altri) con l'avallo del sindacato nazionale U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) e U.G.L. scuola avente validità dal 1°.9.2013 al 31.8.2017 [38\) CCNL Federterziario Scuola.pdf](#) [39\) Adeguamento CCNL Federterziario scuola a D.L. n. 81-2015.pdf](#)

Tale contratto è stato poi adeguato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 (cd. Jobs Act) che, nell'abolire all'art. 2 c. 1 i contratti a progetto, li autorizzava, art. 2 c. 2 lett. a) in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Orbene, la possibilità di attivare CCNLL basati su contratti di collaborazione ha origine nella L. n. 30 del 14.2.2003, cd. Legge Biagi, istitutrice del contratto di collaborazione a progetto.

Lo stesso MIUR, con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 [40\) Nota Miur n. 11477 del 6 dicembre 2005.pdf](#) nel prendere atto delle modifiche normative in materia di lavoro introdotte dalla L. n. 30/2003, consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione.

La legittimità dell'utilizzo del C.C.N.L. della Federterziario Scuola è stata avallata sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dall'INPS.

Infatti con l'atto di interpello prot. n. 0022038/2015 del 15.12.2015, il



Ministero del Lavoro e Politiche Sociali confermava la legittimità dell'utilizzo del contratto Federterziario riconoscendogli lo status giuridico di C.C.N.L. [41\) Interpello Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015.pdf](#)

Anche l'INPS, con nota n. 1712 del 21.4.2017 ha riconosciuto il contratto Federterziario Scuola precisando che: *“Il codice 412 avente il significato di “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido, FEDERTERZIARIO, FEDERTERZIARIO SCUOLA, CONFIMEA, UGL SCUOLA e UGL”.* [42\) Circolare INPS n. 1712 del 21-04-2017.pdf](#)

Sicché la motivazione in ordine alla asserita *“impossibilità di accertare l’entità del servizio reso”* appare del tutto indimostrata e sfornita di supporto probatorio anche alla luce del fatto che per i periodi di lavoro il datore di lavoro ha assolto tali obblighi contributivi come dimostra l’estratto conto contributivo INPS. [36\) Estratto contributivo Riccardo di Martino anni 2013-2014-2015.pdf](#)

Nel fare ciò, il Giudice di prime cure richiama una sentenza del Tribunale di Venezia dell'11.12.2019 ma omette del tutto di considerare diversi orientamenti giurisprudenziali – puntualmente segnalati – che invece ritengono il servizio di assistente amministrativo svolto presso Istituti Paritari in regime di CO.CO.CO. assolutamente assimilabile a quello di lavoro subordinato.

Sul tema, si richiamano la sentenza del Tribunale di Milano G.d.L. dott.



Perillo, versata in atti il 18.10.2019, che sancisce la graduabilità del servizio svolto in regime di parasubordinazione ai fini delle graduatorie ATA. [29\) Sentenza Tribunale di Milano 2170-2019 del 2.10.2019.pdf](#)

Parimenti il 9.7.2020 venva versata in atti la sentenza del Tribunale di Vicenza che riconosce il medesimo diritto a un lavoratore in regime di CO.CO.CO. che aveva prestato servizio presso la stessa scuola paritaria per cui ha lavorato il Di Martino (Istituto Santa Croce) e addirittura giunge a calcolare ai fini del servizio utile anche quello svolto attraverso una agenzia di somministrazione.

[30\) Tribunale Vicenza sentenza resa R.G. n. 790.2019.pdf](#)

In tale senso si è espresso, in vicenda identica a quella oggi all'attenzione dell'odierno giudicante, la sentenza resa dal TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 813 del 2014 [31\) Sentenza TAR L. Aquila n. 813 del 2014.pdf](#) in vigenza del precedente D.M. 59/2008 che è identico al D.M. 640/2017 [32\) D.M. 59 de 26.6.2008-graduatorie-ata-di-terza-fascia.pdf](#)

Tali sentenze confermano che il bando, lex specialis della procedura, discorre sempre e solo di “*servizio prestato*” senza alcuna distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato.

A dir poco arzigogolata e senza un solido appiglio ermeneutico è quanto il G.d.L. afferma – facendo propria la richiamata sentenza del Tribunale di Venezia – in ordine alla lettura dell'allegato A/2 punti 7.1. e 7.2 (la sentenza invero discorre erroneamente dei punti 5.1. e 5.2) dal quale si dedurrebbe che il servizio graduabile sarebbe solo quello da “*rapporto di lavoro subordinato*”.

A tale conclusione il Tribunale di Venezia (e quindi I G.d.L. di Forlì)



giunge dalla lettura dei punti 7.1. e 7.2 del'allegato A/2 alorché si discorre di *“medesimo servizio”* nelle scuole paritarie rispetto a quello svolto presso le scuole statali.

Sicché – si afferma in sentenza gravata – se si calcola il *“medesimo servizio”* della scuola pubblica questo non può che essere quello reso in regime di subordinazione perché le scuole pubbliche non utilizzano lavoratori in regime di CO.CO.CO.

La deduzione è però due volte fallace:

- 1) in primo luogo perché in essa **sempre e comunque** si discorre genericamente di servizio e non di lavoro subordinato e quindi la ricostruzione della volontà del legislatore contenuta nella sentenza gravata appare a dir poco forzata;
- 2) in secondo luogo perché il *“medesimo servizio”* può essere stato svolto in scuole statali anche in forza di contratti di CO.CO.CO. E infatti il DPR n. 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A. [33\) dpr 119 2009.pdf](#). Di ciò è ben consapevole il G.d.L. che tuttavia afferma che tale norma *“si limita a prevedere una ipotesi del tutto particolare”* relativa a *“personale già addetto ai lavori socialmente utili stabilizzato ai sensi dell'art. 78 c. 31 L. 388/2000”*

E' facile replicare che sarà questa anche una *“ipotesi particolare”* ma che tuttavia questi lavoratori ex *“socialmente utili”* prestano servizio all'interno di scuole statali pur sempre con contratti di CO.CO.CO. e quindi un ***“medesimo servizio”*** rispetto a quello possono far valere i



soggetti che intendono essere inseriti nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. Insomma questa “ipotesi particolare” di contratti CO.CO.CO. nella scuola privata costituisce la conferma della regola che il medesimo servizio prestato in regime di CO.CO.CO. possa essere fatto valere anche dai soggetti che hanno lavorato quali A.T.A. nelle scuole paritarie.

E affermare il contrario significa leggere la norma in senso discriminatorio e non – come si dovrebbe – nel senso di offrire uguaglianza e parità di chance a tutti i soggetti interessati.

Sicché il legislatore quando all’art. 554 del T.U. istruzione discorre di “**almeno due anni di servizio prestato**”, e quando nel D.M. 640/2017 precisa che il servizio valutabile è quello “**effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta**” ha inteso ricomprendere tra i titoli computabili ogni prestazione lavorativa espletata in favore della scuola in virtù di un regolare contratto.

Le parole usate nel D.M. 640/2017 lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha deliberatamente incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito, anche in maniera ridotta, presso qualsiasi scuola.**

Il decreto utilizza una dizione talmente lata (**ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola, ogni servizio effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche**



ridotta) al fine di non privare di punteggio tutte le attività lavorative comunque prestate quale assistente o collaboratore amministrativo prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata incasellata, valorizzandone, per contro, la portata EFFETTIVA **“ogni servizio effettivamente prestato”**.

Pertanto in nessuna parte delle normative in esame vi è il richiamo al rapporto di lavoro subordinato quale unico servizio computabile ai fini della graduazione.

Viceversa il legislatore, se avesse voluto escludere alcune tipologie contrattuali (quali i contratti in regime di parasubordinazione come i CO.CO.CO.) lo avrebbe precisato in maniera esplicita.

Sussiste quindi – contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata - una indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli assistenti amministrativi da graduare, né la P.A. resistente indica una sola norma di diritto positivo vigente che escluda dalla graduazione nella terza fascia ATA i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti basati sul rapporto di collaborazione presso le scuole paritarie.

E' quindi fuori sesto escludere ex se servizi derivanti da periodi di lavoro in regime di CO.CO.CO.

E, infatti, il di Martino correttamente ha indicato detto servizio nella propria domanda, facendo riferimento al punto all'allegato A/1 punto 7.2 lett. d del D.M. in esame, quale **“medesimo servizio”** prestato in **“scuole non statali paritarie”**.



Inoltre la sentenza gravata travisa il senso della deduzione di questa difesa che aveva fatto rilevare al Giudicante come militasse nel senso di considerare graduabile il servizio prestato dai lavoratori A.T.A. in regime di CO.CO.CO. presso scuole paritarie l'analogo decreto ministeriale per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento (D.M. n. 374 del 1°.6.2017 [34\) DM 374 del 1 giugno 2017.pdf](#)).

Tale decreto alla pag. 10 elenca i titoli di servizio graduabili per l'accesso all'insegnamento:

“TITOLI DI SERVIZIO 2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.”

Tale decreto così come già il precedente D.M. n. 353 del 23.5.2014 [35\) D.M. n. 353 del 23.5.2014.pdf](#) hanno sancito che i servizi prestati con contratto atipico, stipulati **nelle scuole paritarie su insegnamenti curriculari**, sono valutati per l'intero periodo, secondo gli stessi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

Secondo la sentenza gravata tali norme dimostrerebbero che “quando il MIUR ha inteso riconoscere il servizio prestato con contratti non di lavoro subordinato, lo ha previsto, peraltro entro certi limiti, costituiti dall'insegnamento curriculare, atteso che solo in questo caso vi è una qualche certezza sulla entità ed effettività del servizio reso”.

Per la sentenza gravata, quindi, la possibilità di graduare il servizio degli insegnanti in regime di CO.CO.CO. che abbiano tenuto



insegnamenti curriculari costituisce eccezione espressamente prevista alla regola secondo cui sarebbero graduabili solo i servizi in regime di parasubordinazione.

Tale ricostruzione contenuta nella sentenza gravata non convince.

Il D.M. per le graduatorie degli insegnanti compie una identica valutazione dei titoli di servizio non distinguendo se essi siano avvenuti con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato **ma solo se l'insegnamento impartito sia stato curriculare o meno.**

Nel caso degli insegnamenti curriculari la norma conferma la regola della graduabilità del servizio prestatosi in regime di parasubordinazione che è esclusa per gli insegnamenti non curriculari.

Il senso della norma è stabilire un'eccezione alla graduabilità di tutti i servizi di insegnamento in regime di subordinazione o di parasubordinazione limitandola (questa l'eccezione) agli insegnamenti curriculari.

Nei decreti ministeriali che istituiscono le supplenze per gli insegnanti il riferimento al lavoro parasubordinato (CO.CO.CO.) è dovuto alla necessità sentita dal legislatore di **distinguere gli insegnamenti curriculari da quelli non curriculari.**

Lo scopo della norma non è quello sostenuto in sentenza di “*accertare l'effettività del lavoro prestato.*”

Invero per accertare l'effettività del lavoro bastano i certificati di servizio emessi dalle scuole statali e paritarie.

Sicché escludere la graduazione del servizio svolto da insegnanti parasubordinati per insegnamenti non curriculari ha lo scopo



evidente di evitare che possano concorrere alla graduazione insegnanti che non abbiano insegnato materie “canoniche” ma magari abbiano insegnato materie non facenti parte del curriculum normale e obbligatorio degli studenti e che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso o posti d'insegnamento.

Naturalmente una tale specificazione non era necessaria per il personale ATA che non presta attività di insegnamento e questo è il motivo per cui il D.M. 640/2017 non distingue tra titoli di servizio svolti con contratto subordinato o parasubordinato.

Sicché appare irragionevole e discriminatorio escludere per gli assistenti amministrativi il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.

Un ulteriore aspetto va segnalato: sin dal 2005 il MIUR, dopo l'approvazione della L. n. 30 del 14.2.2003 (Legge Biagi), con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 [37\) Nota MIUR 6.12.2005..pdf](#) disponeva che non poteva più giustificarsi la revoca della parità alle scuole private paritarie sulla base della natura dei rapporti con il personale, così confermando la liceità nelle scuole private dell'utilizzo del sistema di contratti di collaborazione continuativa. Anche questo evidenzia come il sistema scolastico abbia da tempo parificato le figure di lavoratori subordinati e parasubordinati.

Clamorosa è poi la disparità di trattamento subita dal Di Martino che il Giudice di prime cure omette del tutto di considerare



Come dimostrato con i documenti depositati il 10/1/2019 il MIUR ha diversamente (e correttamente) valutato il servizio svolto in regime di parasubordinazione da personale ATA presso la medesima istituzione scolastica paritaria “Santa Croce”.

Attualmente numerosi lavoratori sono in servizio nelle scuole statali e alcuni sono entrati in ruolo avendo maturato i propedeutici 24 mesi.

In particolare, il servizio maturato con contratti a progetto/collaborazione coordinata e continuativa da personale ATA è stato valutato positivamente in numerosi casi:

- Istanza del 12.3.2015 del D.S. della SSS di Primo Grado “Viale della Resistenza” in Cesena di verifica dei titoli del sig. Salvatore Donnarumma. Riscontro dell’Istituto Santa Croce del 31.3.2015. La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all’INPS [49\) richiesta 12.3.2015 certificato servizio Salvatore Donnarumma SMS Viale Resistenza Cesena.pdf](#) [50\) Certificato di servizio Donnarumma Salvatore del 31 marzo 2015.pdf](#) [51\) Modelli Unilav Salvatore Donnarumma.pdf](#)
- Istanza del 25.3.2015 del D.S. dell’Istituto di ISS “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone di verifica dei titoli della sig.ra Graves Ausilia. Riscontro dell’Istituto Santa Croce del 31.3.2015. La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all’INPS [52\) Richiesta del 25.3.2015 certificato di servizio Lia Graves IISS Marie Curie Savignano sul Rubicone.pdf](#) [53\) Certificato di servizio Ausilia](#)



[Graves del 31 marzo 2015 2 .pdf](#) [54\) Modelli Unilav Ausilia](#)

[Graves.pdf](#)

- Istanza del 6.11.2015 del D.S. Il Circolo Cesena di conferma del servizio prestato dall'assistente amministrativa Monica D'Auria. Risccontro dell'Istituto Santa Croce del 16.12.2015 La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all'INPS [55\) Richiesta del 6.11.2015 certificato servizio Monica D Auria Il Circolo Didattico Cesenatico.pdf](#) [56\) Certificato di servizio Monica D Auria del 1612.2015.pdf](#) [57\) Modelli Unilav Monica D Auria 4 .pdf](#)

IN DEFINITIVA

L'affermazione contenuta nel decreto espulsivo secondo cui il servizio prestato quale CO.CO.CO. non sarebbe utilmente considerabile ai fini della graduatoria è del tutto illegittima:

- 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria poiché nessuna legge o decreto o circolare pone la questione della tipologia del rapporto lavorativo ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- 2) è palesemente ingiusta perché tesa a privilegiare il rapporto di subordinazione e penalizzare il contratto di lavoro a progetto, non in base a considerazioni giuridiche, ma in ubbidienza a preconcetti;
- 3) è discriminatoria dei diritti del personale ATA che hanno svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con presupposti contrattuali diversi;
- 4) è discriminatoria creando un trattamento diversificato a parità di condizioni di partenza: con titoli di servizio maturati in virtù di contratti a



progetto previsti dalla Legge Biagi e di collaborazione coordinata e continuativa previsti dal Jobs Act, sono migliaia le persone che sono state assunte con la qualifica di personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche di tutta l'Italia, inclusa l'Emilia – Romagna, senza che la P.A. muovesse le obiezioni che oggi muove al ricorrente.

5) Non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo ad esso posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. n. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

**MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO
SOPRA ARGOMENTATO**

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza Sentenza con motivazione contestuale n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Luca Mascini, in tal modo:

<<anche le rimanenti domande proposte dal ricorrente risultano fondate poiché il servizio di assistente amministrativo svolto presso Istituti Paritari in regime di CO.CO.CO. è del tutto assimilabile a quello di lavoro subordinato ai fini della graduatorie della terza fascia ATA ai sensi del D.M. 640/201>>.

B) SECONDO MOTIVO DI APPELLO

**B) DEL TITOLO DI DATTILOGRAFIA E LA VALUTABILITA' AI SENSI
DEL D.M. 640/2017 E DEL D.M. 170/2016**



SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

La parte dell'impugnata sentenza n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Luca Mascini, con la quale il Giudice di prime cure ha statuito che:

“Quanto all’attestato di dattilografia secondo quanto disposto dall’Allegato A/1 è riconosciuto 1 punto per “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)” mentre quello del ricorrente è rilasciato da un soggetto “accreditato” secondo la Direttiva 170 del 21 marzo 2016 che offre formazione per il personale della scuola, che nulla ha a che vedere con un corso professionale istituito dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici, non equivalendo già sul piano concettuale il riconoscimento all’istituzione.”

Sostiene la sentenza gravata che l'attestato di dattilografia rilasciato al sig. di Martino dall'Ente S.E.F. nell'A.S. 2016/2017 al termine di corso regolarmente frequentato, non sarebbe annoverato fra quelli valevoli ai fini della graduatoria, in quanto non istituito da enti pubblici ma solo riconosciuto dal MIUR come stabilito dal D.M. 640 del 30.8.2017 e ribadito dalle FAQ MIUR n. 16.

L'affermazione è errata.

Il sig. Riccardo di Martino il 19.7.2017 ha conseguito l'attestato in



dattilografia presso la S.E.F. ente che, come si legge nell'attestato, è accreditato a erogare formazione presso il MIUR con decreto prot. 595 del 15.7.2014 secondo quanto previsto dalla direttiva 90/2013 all'epoca vigente. [43\) Certificato dattilografia Riccardo di martino.pdf](#)

La norma che disciplina la procedura per ottenere l'accREDITAMENTO/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016 [44\) Direttiva 170 2016.pdf](#) che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. [45\) Direttiva MIUR accREDITAMENTO 90-2003.pdf](#)

Rispetto alle precedenti disposizioni, la Direttiva n. 170/2016 **disciplina sia le procedure per l'accREDITAMENTO e la qualificazione (artt. 2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5).** (cfr. faq n. 7 Direttiva 170 del 21.3.2016). [46\) FAQ direttiva 170 2016.pdf](#)

La S.E.F. s.r.l., è ente presente nell'elenco degli enti accreditati sotto la Direttiva 90/2003. [47\) Elenco Enti accreditati direttiva 90 2003.pdf](#)

L'Ente di formazione si è poi accreditato nuovamente sotto la Direttiva 170/2016. Infatti gli Enti accreditati prima del 2016 in virtù della vecchia direttiva 90/2003 (poi sostituita dalla Direttiva 170/2016), avevano l'obbligo di registrarsi nuovamente nella piattaforma *on line*: e così ha fatto la S.E.F. [48\) Elenco Enti direttiva 170 2016.pdf](#)

Assodato quindi che S.E.F. è ente accreditato secondo la Direttiva 170/2016 (e sotto la Direttiva 90/2003) è lo stesso MIUR a rispondere alla sentenza impugnata nelle FAQ alla Direttiva 170 del 21.3.2016 in ordine all'accREDITAMENTO/qualificazione dei soggetti che offrono



formazione. (doc. 46)

Infatti nella FAQ n. 5 alla domanda *“Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?”*

La risposta fornita dal MIUR è la seguente:

“Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l’Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.”

La FAQ n. 12 chiarisce che ***“i soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi”***.

Dalla richiamata normativa emerge evidente che il titolo di dattilografia rilasciato al ricorrente dall’Ente S.E.F., regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è ***ope legis riconosciuto dal Ministero e che l’Ente di formazione non doveva più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa***.

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR non poteva disconoscere la validità del titolo e negare l’attribuzione del punteggio.

Ma vi è di più.

L’allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la *“tabella di valutazione dei titoli”* al punto 4 elenca tra i titoli valutabili ***“l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di***



addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici”.

L’automatico riconoscimento della formazione erogata dagli enti accreditati presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016 comporta che il certificato di dattilografia deve ritenersi senz’altro “istituito” dallo Stato in virtù del fatto che ***“tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l’Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa”.***

In ogni caso l’allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la “tabella di valutazione dei titoli” al punto 4 richiama la nota 6 alla tabella di valutazione.

Tale tabella chiarisce che: ***“gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione,*** solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 per il profilo di assistente amministrativo.

La nota chiarisce quindi che tutti gli attestati riconosciuti dal Ministero devono essere considerati ai fini della graduazione.



Quanto al richiamo alle F.A.Q. MIUR n. 16 contenuto nel decreto di risoluzione del contratto di supplenza, occorre evidenziare che il D.M. costituisce la *lex specialis* del concorso per titoli e unica fonte della procedura di graduazione. Le FAQ hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dal D.M. (c.d. *lex specialis*), senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle disposizioni del D.M.

Le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente l'operato della P.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti.

Le FAQ quindi non possono costituire illegittima modifica delle regole portate dal D.M. ma semmai costituire un chiarimento e una delucidazione delle previsioni della *lex specialis* per renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio* (cfr. Cons. Stato Sez. III, 22/01/2014, n. 290).

Le FAQ non possono attribuire a una disposizione di un bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. *ex multis* C.d.S. Sez. III n. 1993 del 20.4.2015 Sez. VI n. 6154 del 15.12.2014 e Sez. III 13.1.2016 n. 74).

Nel caso di specie la FAQ n. 12 comporta la modifica sostanziale di una puntuale disposizione del bando e quindi non ha alcun valore giuridico perché allorché la P.A. si determina in maniera diversa rispetto a un atto già emesso deve seguire la regola del *contrarius actus*



secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo lo stesso procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo (organi deliberativi), sia sotto il profilo procedimentale (fonte di pubblicazione).

MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza Sentenza con motivazione contestuale n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Luca Mascini, in tal modo:

<<Quanto all'attestato di dattilografia esso è stato emanata da soggetto accreditato presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016. Tanto comporta che il certificato deve ritenersi "istituito" dallo Stato in virtù del fatto che "tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal MIUR".

**C) TERZO MOTIVO DI APPELLO
SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA**

La parte dell'impugnata sentenza con motivazione contestuale n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Luca Mascini, , con la quale il Giudice di prime cure ha statuito che:

<<Le spese anche della fase cautelare si compensano in ragione



dell'elevata complessità dei fatti di causa e della normativa anche sovranazionale applicabile>>

non è corretta per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTT. 91, 92, 93 e 336 c.p.c.

Alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto di appello, discende che la caladata sentenza è erronea, illegittima e ingiusta e pertanto l'Ecc.ma adita Corte, poiché riformerà in tutto o in parte la sentenza *de qua*, dovrà procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio dovendosi a tal uopo tenere presente l'esito complessivo della lite poiché *"in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il Giudice d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse"* (cfr. Cass. n. 12551/1992; Cass. n. 5748/1996; Cass. n. 6155/2000; Cass. n. 4739/2001; Cass. n. 7846/2006; Cass. n. 13059/2007; Cass. n. 24422/2009; Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 10622/2010; Cass. n. 16308/2010; Cass. n. 18837/2010).

MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ARGOMENTATO



Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella calendata sentenza con motivazione contestuale n. 222/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 688/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Forlì Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Luca Mascini, in tal modo:

<<in considerazione dell'accoglimento delle domande attoree e quindi del presente appello le spese e le competenze di lite relative alla fase cautelare, al primo e al secondo grado vanno liquidate in favore del ricorrente con attribuzione all'avv. Luigi Torrese procuratore antistatario>>.

* * *

Tanto premesso e ritenuto, l'appellanto Riccardo Di Martino *ut supra* rapp.to, difeso ed elett.te dom.to ricorre a codesta on.le Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione ex art. 415 c.p.c., rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia di ogni atto amministrativo lesivo ivi compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, voglia, così provvedere:

1) Accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto annullare e/o riformare in parte qua la calendata sentenza per essere essa manifestamente viziata, erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nell'interpretazione dei fatti alla luce delle suesposte causali in fatto e in diritto e, per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate



- dall'odierno appellante in prime cure, per tutti i suesposti motivi;
- 2) per l'effetto, dichiarare e accertare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. resistenti e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione/continuazione e mantenimento del rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria/profilo di assistente amministrativo fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019 in esecuzione del contratto *inter partes* di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore con trattamento economico iniziale previsto nel contratto;
- 3) per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila L.S.S. Fulcieri Paulucci da Calboli, per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo;
- 4) per l'effetto, disporre e ordinare la reimmissione in ruolo e/o in servizio dell'appellante con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. appellata con ripristino ai fini giuridici e economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione e attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato e quello che si sarebbe dovuto espletare se non fosse intervenuto il provvedimento espulsivo) ed economico derivante dal trattamento retributivo;
- 5) per l'effetto, ripristinare il punteggio in graduatoria di 21,85 o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;
- 6) emettere ogni conseguenziale provvedimento a seguito



dell'accoglimento delle domande;

7) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. Luigi Torrese, per fattone anticipo. ex art. 93 c.p.c.

Si produce:

- 1) copia conforme dell'impugnata sentenza;
 - 2) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenza
 - 3) Ricorso ex art. 700
 - 4) Domanda di inserimento graduatorie terza fascia;
 - 5) Decreto n. 5512 del 20.7.2018 pubblicazione graduatoria III fascia + elenco della scuola capofila;
 - 6) Modello D3 Riccardo di Martino;
 - 7) Contratto di assunzione prot. 7103 del 20.9.2018
 - 8) Richiesta Attestazione Diploma;
 - 9) Richiesta certificato di servizio;
 - 10) Attestazione titolo di studio del 23.10.2018;
 - 11) Attestazione di servizio del 23.10.2018;
 - 12) decreto 5.12.2018 di risoluzione del contratto di supplenza;
 - 13) ricorso in autotutela del 6.12.2018;
 - 14) Verbale di udienza del 30.1.2019
 - 15) autorizzazione notifica pubblici proclami
 - 16) Ricorso notificato ex art. 143 cpc in data 5 aprile 2019
 - 17) POSTA CERTIFICATA Fascicolo personale ATA
 - 18) POSTA CERTIFICATA Dichiarazione avvenuta pubblicazione
- Notifica Pubblico Proclama



- 19) Presa in carico richiesta pubblicazione Presidente Tribunale
Forl_ la avviso notifica ricorso RG n. 6882018
- 20) ordinanza cautelare del 24.5.2019
- 21) D.M. 640 del 30.8.2017;
- 22) Circolare INPS n. 13 del 26-01-2018
- 23) Certificato Istituto Paritario Santa Croce prot. 120 del
25.2.2019
- 24) Certificato Istituto Paritario Santa Croce prot. 141 del
7.3.2019
- 25) Contratto lavoro a progetto 1.8.2014-31.7.2015
- 26) Contratto lavoro a progetto 1.8.2015-31 luglio 2016
- 27) Contratto di lavoro a progetto 2.8.2013-31 luglio 2014
- 28) Stralcio CCNL scuola del 29 novembre 2007
- 29) Sentenza Tribunale di Milano 2170 del 2.10.2019
- 30) Sentenza Tribunale Vicenza R.G. n. 790.2019
- 31) Sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 813 del 2014;
- 32) D.M. 59 del 26.6.2008;
- 33) DPR n. 119 del 22.6.2009
- 34) D.M. n. 374 del 1°.6.2017
- 35) D.M. n. 353 del 23.5.2014;
- 36) Estratto contributivo Riccardo di Martino anni 2013-2014-2015
- 37) Nota MIUR del 6.12.2005;
- 38) CCNL Federterziario Scuola
- 39) Adeguamento CCNL Federterziario scuola a D.L. n. 81-2015
- 40) Nota Miur n. 11477 del 6 dicembre 2005



- 41) Interpello Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015
- 42) Circolare INPS n. 1712 del 21-04-2017
- 43) Certificato dattilografia Riccardo di Martino;
- 44) Direttiva MIUR accreditamento 170/2016;
- 45) Direttiva MIUR accreditamento 90-2003;
- 46) FAQ direttiva 170 2016;
- 47) Elenco Enti di Formazione accreditati direttiva 90/2003;
- 48) Elenco Enti accreditati direttiva 170/2016;
- 49) richiesta 12.3.2015 certificato servizio Salvatore Donnarumma
SMS Viale Resistenza Cesena
- 50) Certificato di servizio Donnarumma Salvatore del 31.3.2015
- 51) Modelli Unilav Salvatore Donnarumma
- 52) Richiesta del 25.3.2015 certificato di servizio Lia Graves IISS
Marie Curie Savignano sul Rubicone
- 53) Certificato di servizio Ausilia Graves del 31 marzo 2015 _2_
- 54) Modelli Unilav Ausilia Graves
- 55) Richiesta del 6.11.2015 certificato servizio Monica D_Auria II
Circolo Didattico Cesenatico
- 56) Certificato di servizio Monica D_Auria del 16.12.2015
- 57) Modelli Unilav Monica D_Auria _4
- 58) Dichiarazione esenzione CU Corte Appello Bologna
- 59) Carta d'identità di Riccardo di Martino
- 60) altri documenti contenuti nel fascicolo di parte

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di



crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato. [58\) Esenzione Contributo Unificato Corte Appello di Bologna.pdf](#) [59\) Carta d'identità di Riccardo di Martino.pdf](#)

Salvo ogni diritto.

Napoli, 15.5.2021

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss. CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso si rende necessario notificare agli stessi l'atto di appello e l'emanando decreto di fissazione di udienza coke già avvenuto in prime cure.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del'appello nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,



si chiede alla Corte adita, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena: <http://fc.istruzioneer.gov.it/> o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso quanto:

quanto ai controinteressati

disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena: <http://fc.istruzioneer.gov.it/> o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Napoli, 15.5.2021

Avv. Luigi Torrese

